


Territori della Cultura

Rivista on line Numero 55 Anno 2024

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010



Sommario

Comitato di Redazione	5
Il nostro organo di informazione e il suo nuovo corso Alfonso Andria	8
Il cambiamento climatico e la tutela del patrimonio culturale pubblico e privato Pietro Graziani	10
Conoscenza del Patrimonio Culturale	
Domenico Caiazza Kumpelturnum-Cubulteria-Dragoni. Le mura sannitiche che videro i volti e le gesta di Annibale, di Fabio Massimo, di Silla e di Ruggero il Normanno	14
Silvia Sanfilippo La memoria di uno scultore romano a San Gemini	26
Teobaldo Fortunato Onofrio Pepe e la sua mitografia scultorea	30
Cultura come fattore di sviluppo	
Gianni Bulian Ieri, oggi, domani	37
Michele Campisi Musei e turismo: le statistiche	56
Metodi e strumenti per le politiche culturali	
Stefano D'Avino <i>Instaurare, Reficere, Renovare</i> . La tutela delle opere d'arte fra antico e tardo medioevo	62
Daniela Concas Un problema di conservazione e valorizzazione: il riuso degli edifici-chiesa sconsacrati	68
Cesare Crova La rinascita del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti e la revisione delle leggi di tutela nell'attività del Ministro della Pubblica Istruzione, Pietro Fedele	78
Carla Ortolani Venanzo Crocetti. Scultore, mecenate e punto di riferimento per le nuove generazioni	92
Hamza Zirem Le opere dell'artista giapponese Kumiko Hashizume	98
Appendice: Bando Patrimoni Viventi 2024	107
Rubriche	120

Comitato di Redazione



Presidente: Alfonso Andria andria.ipad@gmail.com

Direttore responsabile: Pietro Graziani pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè redazione@quotidianoarte.com

Comitato di redazione

Claude Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale" alborelivadie@libero.it
Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura moreljp77@gmail.com
Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale schvoerer@orange.fr
Maria Cristina Misiti Beni librari,
documentali, audiovisivi c_misiti@yahoo.it

Francesco Caruso Responsabile settore
"Cultura come fattore di sviluppo" francescocaruso@hotmail.it
Territorio storico, ambiente, paesaggio
Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore
"Metodi e strumenti del patrimonio culturale" dieterrichter@uni-bremen.de
Informatica e beni culturali
Matilde Romito Studio, tutela e fruizione
del patrimonio culturale matilderomito@gmail.com
Adalgiso Amendola Osservatorio europeo
sul turismo culturale adamendola@unisa.it

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale univeur@univeur.org
Monica Valiante

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)
Tel. +39 089 858195 - 089 857669
univeur@univeur.org - www.univeur.org

Per consultare i numeri precedenti e
i titoli delle pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione Mission

Per commentare gli articoli:
univeur@univeur.org

ISSN 2280-9376

Main Sponsor:





La rinascita del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti e la revisione delle leggi di tutela nell'attività del Ministro della Pubblica Istruzione, Pietro Fedele

Cesare Crova
Istituto Centrale per il Restauro

Il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è quell'organo consultivo del Ministero della Pubblica Istruzione istituito con la Legge 27 giugno 1907, n. 386¹, erede di altri organi consultivi del Ministero della Pubblica Istruzione, quali la *Giunta di Belle Arti* (R.D. 20 ottobre 1867, n. 4088)², voluta dal Ministro Michele Coppino in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, le cui funzioni erano, tra le altre, quelle di informare "il Ministro sullo stato delle gallerie, dei monumenti, e di tutto quello insomma che riguarda le belle arti" (Art. 9, comma d); la *Giunta consultiva di Storia, Archeologia e Paleografia* (R.D. 4 gennaio 1872, n. 662)³, istituita dal Ministro Cesare Correnti per rispondere all'esigenza di un'azione di guida nel campo archeologico in cui operavano numerose strutture periferiche, preposte alla direzione degli scavi e alla conservazione dei reperti rinvenuti, con una funzione più agile e snella rispetto al mastodontico Consiglio Superiore. Successivamente questi organi furono assorbiti dal *Consiglio Centrale di Archeologia e Belle Arti* (R.D. 7 agosto 1874, n. 2033), che aveva il ruolo di svolgere il coordinamento amministrativo delle strutture periferiche e di indirizzo nell'azione ministeriale, dove il Ministro Girolamo Cantelli, nella relazione che accompagnava il

¹ Legge 27 giugno 1907, n. 386, *Legge sul consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti*, in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. quarto, (1907), pp. 3308-3324: pp. 3321 artt. 60-64.

² R.D. 20 ottobre 1867, n. 4008, "che approva i Regolamenti del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, del Provveditorato centrale per gli studi secondari e primari e dell'Amministrazione provinciale scolastica", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. 20, (1867), pp. 2027-2048: p. 2031 artt. 8-9.

³ R.D. 4 gennaio 1872, n. 662, "che istituisce presso il Ministero della Pubblica Istruzione una Giunta consultiva di storia, archeologia e paleografia", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. 34, (1872), pp. 86-89.



3308

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1907

N. 386.



N. 386.

LEGGE sul consiglio superiore, uffici e personale
delle antichità e belle arti.

27 giugno 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1907, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

CAPO I.

Della divisione degli uffici.

Art. 1.

La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'Istruzione, per mezzo dei seguenti uffici:

- 1° soprintendenze ai monumenti;
- 2° soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;
- 3° soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte.

Art. 2.

I profitti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci, gli economisti dei benefici vacanti coadiuvano le soprintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbricieri, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose di arte e d'archeologia.

Fig. 1 Regio Decreto 27 giugno 1907, n. 386, che istituisce il Consiglio superiore di antichità e belle arti.

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1907

3321

Ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

Art. 59.

Nessun verbale o estratto di verbale delle commissioni provinciali può essere pubblicato né comunicato a persona estranea senza il permesso del Ministero.

CAPO VI.

Del consiglio superiore di antichità e belle arti.

Art. 60.

È istituito un consiglio superiore per le antichità e belle arti composto di ventun consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

Art. 61.

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto reale.

Art. 62.

Quando nella legge si fa richiamo al consiglio superiore s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 63.

Una giunta di nove consiglieri scelti dal ministro nel seno del consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti d'urgenza i quali non possono essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni.

Art. 64.

Fino a quando non sia costituito il consiglio superiore, le sue funzioni saranno esercitate dalla commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte e dalla giunta superiore di belle arti.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 65.

Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, del

Fig. 2 Regio Decreto 27 giugno 1907, n. 386. Articoli 60-64 che individuano la composizione e i ruoli del Consiglio superiore di antichità e belle arti.

Decreto istitutivo del nuovo Consiglio, sottolineava l'importanza e l'irrinunciabile ruolo di un organo consultivo di natura tecnica, riconoscendogli autorità e competenza, ma anche delle *Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte* (R.D. 7 agosto 1874, n. 2032)⁴.

La necessità della costituzione di Consigli Superiori si avvertì nel 1885, con Luigi Palma, uno dei costituzionalisti più sensibili ai problemi del rapporto fra politica e società, insegnante di diritto internazionale e costituzionale del principe ereditario Vittorio Emanuele tra il 1884 e il 1886, anno nel quale fu nominato Preside della facoltà di Giurisprudenza di Roma e in seguito Consigliere di Stato⁵. Nel riflettere sulla natura dei Consigli Superiori e

⁴ Il Cantelli fu ministro ad interim per un tempo piuttosto breve (6 febbraio – 27 settembre 1874), essendo titolare del Dicastero delle Finanze, periodo nel quale, però, a differenza dei suoi predecessori, Quintino Sella (18 maggio-5 agosto 1872) e Antonio Scialoja (5 agosto 1872-6 febbraio 1874), smantellò i due organi consultivi riunendoli nel Consiglio generale per l'archeologia e belle arti, cfr. R.D. 7 agosto 1874, n. 2033 "col quale è istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione un Consiglio generale per l'archeologia e belle arti" e n. 2032 "col quale sono nominate le Commissioni conservatrici dei monumenti e delle opere d'arte", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. 42, (1874), pp. 1701-1703 (R.D. 2032) e 1703-1708 (R.D. 2033). Per una sintesi sull'attività del Ministero della Pubblica Istruzione nel periodo post unitario, cfr. M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, *Monumenti e Istituzioni. Parte I. La nascita del Servizio di tutela dei Monumenti in Italia 1860-1880*, Firenze 1987.

⁵ F. Lanchester, *Palma, Luigi*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 80 (2014) (https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-palma_%28Dizionario-Biografico%29/ - consultato il 10 febbraio 2024); C. Mozzarelli, *Rappresentanza politica e pubblica amministrazione. I consigli superiori alla fine dello Stato liberale e oltre*, in G. Vecchio, (a cura di), *Il Consiglio Superiore del Lavoro (1903-1923)*, Milano 1988, pp. 428-459: p. 458.

sull'azione da loro esercitata, egli intuiva l'apporto fondamentale di questi organi consultivi di carattere tecnico, sottolineando l'impossibilità per un Ministro, sia pure di profonda cultura, di avere la necessaria competenza per affrontare con la dovuta obiettività tutti i problemi connessi alla sua carica. Affermava, pertanto, l'esigenza che questi fosse sostenuto da un Consiglio, formalmente costituito, garante della sua imparzialità e ponderatezza nei giudizi⁶.

Nel frattempo, in questo periodo erano state costituite la *Giunta di archeologia e belle arti presso il consiglio superiore di istruzione pubblica* (R.D. 28 marzo 1875, n. 2419)⁷, ma soprattutto la *Direzione centrale degli scavi e musei del Regno* (R.D. 28 marzo 1875, n. 2440)⁸, sotto la direzione di Giuseppe Fiorelli, che nel 1881 divenne *Direzione generale per le Antichità e Belle Arti*. Fiorelli, nel ruolo affidatogli, promulgò il 21 luglio 1882, l'importante Decreto Ministeriale «sui restauri degli edifici monumentali», articolato in tre momenti fondamentali: lo studio del monumento, la compilazione dei progetti, l'esecuzione dei lavori⁹, che anticipa il manifesto del restauro filologico che sarà licenziato come documento finale al IV Congresso Nazionale degli Ingegneri e Architetti di Roma del 1883¹⁰. In seguito, il Ministro Pasquale Villari la soppresse (R.D. 28 giugno 1891, n. 392), passandone le competenze a due Divisioni, per l'*Arte Antica* e per l'*Arte Contemporanea*¹¹, cosa che provocò forti preoccupazioni nel mondo culturale, esternate da Camillo Boito, ma ampiamente condivise dalla ristretta cerchia di addetti ai lavori, legate ai rischi dell'assenza di un'autorità centrale che fosse in grado di coordinare e indirizzare l'attività di restauro e di difesa del patrimonio storico-artistico, che porteranno il Ministro Guido Baccelli a rico-

⁶ M. Mercalli, *Il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti e l'attività della Sezione II (Arte Medioevale e Moderna) dal 1948 al 1960*, in *Bollettino d'Arte*, 94, (2009), 2, pp. 161-176: p. 161.

⁷ R.D. 28 marzo 1875, n. 2419, "col quale viene istituita una giunta di archeologia e belle arti presso il consiglio superiore di istruzione pubblica", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. 44, (1875), pp. 404-406.

⁸ Il Regio Decreto divideva in tre regioni il territorio italiano (Art. 2): settentrionale (Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana); centrale (Roma e provincia, Umbria, Marche e Abruzzi), e meridionale (Terra di Lavoro, Napoli e provincia, le Puglie, i Principati e le Calabrie). Inoltre, istituiva la Scuola italiana di archeologia, con sedi a Roma e Atene (Art. 3) e aboliva le Soprintendenze agli scavi e alle antichità di Napoli e Roma, a loro volta istituite con decreti luogotenenziali del 7 dicembre 1860 e 10 novembre 1870, cfr. R.D. 28 marzo 1875, n. 2440, "col quale viene istituita una direzione centrale degli scavi e musei del Regno", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. 44, (1875), pp. 502-505.

⁹ Alla legge si associa la circolare 21 luglio 1882 n. 683 bis "sui restauri degli edifici monumentali", dello stesso Fiorelli, indirizzata ai Prefetti Presidenti delle Commissioni conservatrici dei monumenti del Regno con le disposizioni da seguire nel restauro degli edifici monumentali.

¹⁰ *Atti del quarto Congresso degli Ingegneri e Architetti italiani, radunato in Roma nel gennaio 1883*, Roma 1884, pp. 118-127.

¹¹ R.D. 28 giugno 1891, n. 392, "che sopprimendo la direzione generale delle antichità e belle arti, ripartisce i relativi servizi in due divisioni del Ministero dell'istruzione pubblica, e ne approva il regolamento per i servizi di archeologia e belle arti", in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. terzo, (1891), pp. 2752-2755.



stituirla (D.M. 16 giugno 1895)¹². Sono anni intensi nell'organizzazione della tutela in Italia, che porteranno alla creazione della prima Soprintendenza, a Ravenna (R.D. 2 dicembre 1897, n. 496), a dirigere la quale sarà chiamato Corrado Ricci¹³. Da qui, i primi anni del nuovo secolo vedranno le più importanti modifiche e trasformazioni dell'amministrazione centrale e periferica preposta alla tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale d'Italia e il varo della Legge 12 giugno 1902, n. 185 su "[...] *la tutela e la conservazione dei monumenti ed aventi pregio d'arte o d'antichità*", la prima norma organica in materia; il suo regolamento attuativo, approvato con R.D. 17 luglio 1904, n. 431, si può considerare l'atto istitutivo delle soprintendenze, nuovi organi periferici della tutela, che sostituirono tutte le precedenti commissioni che avevano operato a livello territoriale a partire dal periodo post-unitario. La loro definizione numerica (quarantasette) e la suddivisione in base alle competenze, che erano state già individuate dalla legge del 1904, sui monumenti, sugli scavi e i musei archeologici, sulle gallerie, musei medioevali e moderni ed oggetti d'arte, saranno fissate con il R.D. del 27 giugno 1907 n. 386 "*Legge sul consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti*", dove in particolare al Capo VI, articoli dal 60 al 64, si definiscono ruoli e compiti

¹² M. Bencivenni, R. Dalla Negra, P. Grifoni, *Monumenti e Istituzioni. Parte II. Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915*, Firenze 1992, pp. 86-89; M. Musacchio, a cura di, *L'Archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-1890)*, Roma 1994, pp. 76-82. Il D.M. prevedeva quattro direzioni generali, articolata ognuna in due divisioni: direzione generale per l'istruzione superiore, biblioteche e affari generali; direzione generale per le antichità e belle arti; direzione generale per l'insegnamento secondario classico e tecnico; direzione generale per l'insegnamento primario e normale, cfr. <https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0002270>, (consultato il 10 febbraio 2024).

¹³ R.D. 2 dicembre 1897, n. 496, "*che istituisce una speciale soprintendenza per la conservazione e manutenzione dei monumenti di Ravenna*, in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. III, (1897), pp. 3077-3078. Si veda anche Bencivenni, Dalla Negra, Grifoni, *Monumenti e Istituzioni. Parte II*, cit. alla nota 12, pp. 156-162.

N. 496.

REGIO DECRETO *che istituisce una speciale soprintendenza per la conservazione e la manutenzione dei monumenti di Ravenna.*

2 dicembre 1897.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'11 dicembre 1897, n. 287)

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 25 luglio 1885, numero 3323 (serie 3^a), col quale fu approvata la convenzione tra il ministro della pubblica istruzione ed il sindaco di Ravenna per la istituzione di un museo nazionale in quella città ; .

Considerata la convenienza di meglio coordinare le cure dell'amministrazione dello Stato per la tutela delle antichità ravennati, sicchè si abbia sul luogo un'azione costante, che provveda non solo alla conservazione ed all'incremento degli oggetti raccolti nel museo nazionale, ma soprintenda ai lavori per la conservazione e la manutenzione dei monumenti insigni, pei quali la città di Ravenna è giustamente famosa ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo : .

Articolo unico.

È istituita una speciale soprintendenza per la conservazione e la manutenzione dei monumenti di Ravenna. Alla soprintendenza medesima è affidata la direzione del museo nazionale di quella città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1897.

UMBERTO

Registrato alla Corte dei conti addì 6 dicembre 1897.

Reg. 213. Atti del Governo a f. 145. G. CAPPIELLO.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli E. GIANTURCO.

CODRONCHI.

Fig. 3 Regio Decreto 2 dicembre 1897. Istituzione della prima Soprintendenza, a Ravenna, per la conservazione e manutenzione dei monumenti.

N. 1726

Regio decreto 21 dicembre 1922, che sopprime il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica, ed istituisce presso il Ministero dell'Istruzione una Commissione centrale per le antichità e belle arti

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1923 n. 7)

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato
per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica istituita con la legge 6 luglio 1912, n. 734, sono soppressi.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'istruzione pubblica è istituita una Commissione centrale per le antichità e belle arti, composta di cinque membri che saranno nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, che li sceglierà tra le persone eminenti nelle discipline archeologiche, storiche ed artistiche.

In tutti i casi nei quali, a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore, il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti è obbligatorio, sarà sentito, invece, il parere della Commissione predetta.

del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, il nuovo organo consultivo centrale¹⁴.

In questa sua nuova articolazione, il Consiglio si legava strettamente all'istituzione, allora recente, del sistema delle Soprintendenze territoriali, gloriosa peculiarità del sistema italiano della tutela, che annoverava fra i suoi membri, tra gli altri, Giacomo Boni, Domenico Comparetti, Camillo Boito, Adolfo Venturi, Gustavo Giovannoni, Gino Chierici.

Si affermava in questo modo il modello di una tutela del patrimonio culturale assegnata sì al Ministero e alle sue strutture periferiche, ma con la vigile collaborazione di competenze ed esperienze della società civile, dell'università e della ricerca e fu non a caso in quegli anni che, Ministro Luigi Rava e direttore generale Corrado Ricci, si giunse alla legge di tutela del 1909.

Il Consiglio era diviso in tre sezioni (antichità, arte medioevale e moderna, arte contemporanea) e costituito da sette consiglieri per ogni sezione (per complessivi ventuno). I consiglieri delle prime due sezioni erano nominati con decreto reale su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, mentre quelli della terza erano in parte nominati da artisti italiani, in parte con decreto reale. A seguito del primo conflitto mondiale, il Consiglio Superiore era stato soppresso con il Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, che contestualmente istituiva la *Commissione centrale per le antichità e le belle arti*, composta da cinque membri nominati con decreto reale e scelti tra le figure eminenti delle discipline archeologiche, storiche ed artistiche (Art. 2)¹⁵.

¹⁴ R.D. 27 giugno 1907, n. 386, *Legge sul consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti*, in *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, v. IV, (1907), pp. 3308-3326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 4 luglio 1907, n. 158 "Legge sul consiglio superiore, uffici e personale delle antichità e belle arti n. 386 (27 giugno 1907)", pp. 3993-3999; si veda anche Mercalli, *Il Consiglio Superiore*, cit. alla nota 6, pp. 162-163.

¹⁵ Nella relazione al progetto di riforma del Consiglio Superiore, il Ministro Giovanni Gentile osservava che l'abolizione avrebbe reso necessaria la creazione di un altro organo consultivo cui delegare tutte le incombenze che al Consiglio erano obbligatoriamente deferite. Per questo sarebbe stato opportuno istituire una Commissione per le Antichità e Belle Arti, che avrebbe potuto chiamarsi "Centrale" per differenziarla dalle Commissioni provinciali conservatrici per i monumenti, create con il R.D. 7 agosto 1874, n. 2032, cfr. Archivio Centrale dello Stato (ACS), Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), *Atti del Consiglio dei Ministri, 1922 - Istruzione e Lavori Pubblici*, fasc. 164, *Riforma del Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, Relazione*. Si veda inoltre *Gazzetta del Regno d'Italia* 10 gennaio 1923, n. 7, Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1726. *Che sopprime il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e la Commissione permanente per le arti musicale e drammatica ed istituisce, presso il Ministero dell'Istruzione una commissione centrale per le antichità e le arti*, pp. 164-165.

Fig. 4 Regio Decreto 21 dicembre 1922, n. 1726, che sopprime il Consiglio superiore di antichità e belle arti e istituisce, contestualmente, la Commissione centrale per le antichità e belle arti.




Fig. 5 Pietro Fedele (il primo a destra) con Benito Mussolini posa in una sala del Viminale con gli ingegneri della Commissione per il prosciugamento del lago di Nemi (Archivio Storico Luce, Cod. A00001597).





Fig. 6 Nemi (Roma). Lavori di svuotamento del lago per il recupero delle navi romane di Caligola. La prima nave completamente emersa (da G. Ucelli, *Le navi di Nemi*, Roma 1950, p. 73, Fig. 75).

La rinascita del Consiglio Superiore delle Belle Arti

Il Ministro Pietro Fedele, nominato alla Pubblica Istruzione il 5 gennaio 1925, ebbe un ruolo centrale nella politica della tutela del patrimonio culturale, che connotò il suo mandato e oltre come vedremo, impegnandolo su diversi fronti. L'animo sensibile alla tutela gli derivava sia dalla sua formazione culturale, in particolare per la storia del Medioevo, che lo vide laurearsi a Roma il 27 giugno 1894 in Lettere con Giovanni Battista Monticolo, successivamente insegnare nelle Università di Torino (1906) e di Roma (1915), sia dai rapporti con eminenti personaggi del mondo culturale dell'epoca, da Marcello Piacentini a Gustavo Giovannoni, da Gino Chierici ad Amedeo Maiuri, che lo porteranno ad imprimere nuovo impulso all'attività della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti. In campo archeologico, il sostegno all'attività della Società Italiana per la Ricerca dei Papiri Greci e Latini in Egitto; nel 1927 l'iniziativa più rilevante, con la ripresa degli scavi di Ercolano, per i quali si rapportò con l'allora Soprintendente alle Antichità della Campania, l'archeologo Amedeo Maiuri; la spinta data agli scavi di Pompei; quelli dell'area archeologica di *Minturnae* (1931-33) e le campagne di scavo per riportare alla luce le navi romane del Lago di Nemi. Nel mezzo, una serie importante di attività sul patrimonio architettonico, grazie alla stretta collaborazione con l'architetto Gino Chierici, Soprintendente all'Arte Medioevale e Moderna della Campania (1924-1935), con i restauri, di molte architetture tra basso Lazio e alta Campania: la Collegiata di S. Pietro (1926) e la chiesa dell'Annunziata (1929-1935), a Minturno; le chiese di S. Giovanni a Mare (1928), S. Domenico (1928) e, quasi sicuramen-

Fig. 7 Gaeta (LT). Chiesa di San Domenico. Una delle epigrafi che ricordano i restauri commessi da Pietro Fedele a Gino Chierici durante il periodo del suo ministero. Si tratta di una documentazione indiretta che ha permesso di risalire alla collaborazione tra il Ministro e il Soprintendente in molti lavori di restauro del patrimonio culturale del territorio basso laziale e alto campano (Foto dell'A.).



te, S. Lucia (1932-37), a Gaeta; la Torre di Paldolfo Capodiferro alla foce del fiume Garigliano (1932), e indirettamente la chiesa dell'Annunziata, nel Comune di Sessa Aurunca (1932).

Le grandi imprese sono legate di solito al nome di colui che le concepisce e le realizza: a lui ne va ascritto il merito; tuttavia molto spesso chi porta a compimento un grandioso progetto riesce a farlo perché trova le condizioni adatte, soprattutto interlocutori preziosi e decisivi. Quelle portate avanti da Pietro Fedele rappresentano lo sforzo del Governo nella ricerca dei resti del passato, come emerge da una lettera da lui indirizzata a Benito Mussolini:

«Il Governo, promuovendo e favorendo le missioni archeologiche italiane, non mira soltanto a soddisfare le esigenze spirituali, ma è animato da un sentimento chiaro e preciso della realtà, ed obbedisce ad un dovere, quello di affermare la nostra missione di civiltà nel mondo. Vi è una profonda differenza fra le esplorazioni archeologiche dell'età nostra e quelle di altri tempi, anche a noi vicini, pur non tenendo conto dei risultati incomparabilmente più cospicui ora ottenuti. Alla rinascita degli edifici dell'età classica noi non assistiamo soltanto come cultori di storia e di archeologia, ma come figliuoli che vedono tornare alla luce le testimonianze dei padri loro e delle opere che essi compirono¹⁶».

Uno dei primi impegni che assunse da Ministro fu quello di far rinascere il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. Con il Regio Decreto 7 gennaio 1926, n. 137, il Consiglio fu ricostituito, sostituendolo alla suddetta Commissione Centrale delle Antichità e Belle Arti. Questo si rese necessario perché la varietà di argomenti sui quali questa era chiamata a esprimere il parere rendeva

¹⁶ ACS, Segreteria Particolare del Duce (1922-1945), Carteggio Ordinario – b. 839, Lettera di Pietro Fedele a Mussolini, 9.11.1926.



imprescindibile la presenza di competenze specializzate, da qui l'ampliamento del numero dei componenti a nove, con figure che rappresentassero l'arte musicale e della drammatica, di cui si sentiva l'esigenza; contestualmente, le funzioni della Giunta esecutiva, composta da tre membri, il cui numero esiguo ne rendeva difficile il funzionamento, erano conferite alla Commissione, la quale perciò per l'importanza delle funzioni tornava ad assumere nuovamente il nome di Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti. Ulteriore impulso al compito istituzionale che avrebbe dovuto avere la Commissione fu dato con l'individuazione, nel Ministro della Pubblica Istruzione, della figura del Presidente (art. 1)¹⁷.

Nel discorso inaugurale alla prima sessione dei lavori,

Pietro Fedele affermando «più che d'inaugurare un nuovo istituto, mi par di riaprire una nuova pagina di un volume ormai vasto per mole e di riprendere un'opera che fu già ammirevole per sapienza tecnica, scientifica ed amministrativa, per efficacia e fecondità di risultati. [...] le Vostre funzioni e la Vostra opera si riconnettono a quel Consiglio Superiore delle Belle Arti che dal 1907, sotto diversi nomi e diversamente composto, ha dato quasi ininterrottamente all'amministrazione un aiuto prezioso di criteri normativi e di pratici raggiungimenti per la risoluzione di molti problemi di alto interesse nella difesa del nostro così spesso minacciato patrimonio monumentale, archeologico ed artistico»¹⁸.

Dopo il primo conflitto mondiale c'era stato un rallentamento in quest'opera assidua, dove tutte le amministrazioni per un'inevitabile necessità di carattere finanziario e una dura disciplina del lavoro, erano state costrette a ridurre i grandi corpi consul-

375.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 137.

Istituzione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio 1926, n. 34)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 6, lettera b), e 11 del Nostro decreto 16 luglio 1923, n. 1753;

Veduti i Nostri decreti 16 luglio 1923, n. 1753; 21 dicembre 1922, n. 1726; 6 maggio 1923, n. 1040, e 10 luglio 1924, n. 1368;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per le antichità e belle arti assume la denominazione di Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Il Consiglio è composto di nove membri che sono nominati con decreto Reale e prescelti due fra i cultori d'archeologia; quattro, fra cui un architetto, fra i cultori di arte medioevale e moderna; tre, fra cui un architetto, fra gli artisti o i cultori di arte contemporanea.

Il Ministro per la pubblica istruzione è presidente del Consiglio superiore e nomina un vice-presidente scelto fra i membri del Consiglio.

Il direttore generale delle antichità e belle arti fa parte di diritto del Consiglio, con voto consultivo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale delle antichità e belle arti.

Fig. 8 Regio Decreto 7 gennaio 1926, n. 137, che istituisce nuovamente il Consiglio superiore di antichità e belle arti.

¹⁷ ACS, PCM, 1924-25, f. 193, Affari del Consiglio dei Ministri, Schema di Regio Decreto legge relativo al Consiglio Superiore di antichità e belle arti, 31 dicembre 1925, Relazione; Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 11 febbraio 1926, n. 34, Regio Decreto-Legge 7 gennaio 1926, n. 137, Istituzione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, p. 582.

¹⁸ Discorso del Ministro Fedele al Consiglio Superiore delle Belle Arti, in Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione, a. VI, (1927), f. VII, pp. 335-336.

tivi¹⁹. Far ripartire il Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti significava dare nuovo vigore alla difesa del patrimonio artistico e alla sua divulgazione, sia agli italiani che agli stranieri. Era necessaria, infatti, una valorizzazione dei ritrovamenti fatti in Italia e bisognava far conoscere i monumenti, le raccolte, le iniziative di scavo e di restauro. Fedele era ben consapevole, come lo possiamo essere ancora noi oggi, che promuovere e valorizzare il patrimonio culturale era necessario per la sua ricchezza ed importanza. In Italia si stava procedendo con gli scavi di Pompei, Ostia, i restauri di Palazzo Ducale e del S. Sebastiano a Mantova, la ri-elevazione per anastilosi delle colonne dei templi di Selinunte e di Girgenti, le magnifiche opere dei monumenti insigni della Campania, di cui pochi erano a conoscenza. Tutte opere che dovevano essere valorizzate com'era giusto che fosse, in particolare se paragonate all'enorme eco che scoperte di minor importanza avevano prodotto per esempio all'estero «tutto questo si confronti con l'enorme rumore abilmente sollevato per le scoperte di ben più scarsa importanza dell'Egitto, s'intende subito quale sia il nostro dovere che ci è additato non soltanto da ideali ragioni, ma anche da intenti pratici»²⁰.

Era perciò necessario dare un nuovo e diverso impulso alla produzione dell'arte, alla formazione degli artisti che fossero apostoli dell'italianità, aprendo a entrambi le porte dell'estero valorizzando l'economia dell'arte. Per far questo era necessario il contributo del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti, che suggerisse i mezzi più opportuni per il perseguimento dell'obiettivo. Per tutto ciò era necessario riorganizzare alcuni Istituti dipendenti dalla Direzione Generale Belle Arti, come la Calcografia, il Gabinetto fotografico, l'Officina delle Pietre Dure, al tempo poco produttive, a detta del Ministro, ma che se industrializzate avrebbero potuto avere nuovo vigore e impulso²¹. Nel novero del pensiero del Fedele, anche nel campo della cultura doveva emergere il principio dell'italianità, per evitare che si copiasse dall'estero, perché farlo è «come una spia che fa entrare il nemico dalla postierla»²². Per questo si dovevano incoraggiare, proteggere e difendere gli architetti e gli artisti italiani nei concorsi e nelle grandi manifestazioni internazionali, perché potessero anche all'estero trovare affermazione. Ancora, Fedele riteneva superati i pensionati artistici nazionali, che aveva già riformato,

¹⁹ Sulla riforma dell'ordinamento gerarchico della burocrazia e le implicazioni politiche e le logiche settoriali che governarono gli ordinamenti amministrativi, soprattutto negli anni Venti del secolo scorso, cfr. Mozzarelli, *Rappresentanza politica e pubblica amministrazione*, cit. alla nota 5, pp. 428-459.

²⁰ *Discorso del Ministro Fedele*, cit. alla nota 18, p. 336.

²¹ Sull'Opificio (Officina) delle Pietre Dure c'era già stato nel 1924 un parere della Commissione preposta a dare indicazioni sulla sua riorganizzazione, per risollevarlo «dallo scadimento a cui l'aveva condotta il cattivo gusto degli ultimi cent'anni», cfr. *Relazione a S.E. il ministro della Commissione nominata per dar parere sul riordinamento del R. Opificio delle Pietre Dure*, in *Bollettino d'Arte del Ministero della Pubblica Istruzione*, a. IV, (1924), f. III, pp. 141-144.

²² *Discorso del Ministro Fedele*, cit. in nota 18, p. 336.



C R O N A C A

NORME PER IL RESTAURO DEI MONUMENTI

Il Consiglio superiore per le antichità e le Belle Arti nelle recenti sedute a sezioni riunite ha inteso stabilire i principi che debbono regolare i restauri dei monumenti in Italia, recando ad essi unità di procedura e di metodo e consacrando in norme generali, che quasi potrebbero definirsi la "Carta dei restauri dei Monumenti", quei principi che da oltre un trentennio costituiscono nella materia ardua e complessa la giurisprudenza quasi costante del Consiglio superiore e del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Non estraneo a questa formulazione di principi è stato il convegno recentemente tenutosi ad Atene, quale conferenza internazionale di esperti per gli studi sulla protezione e sul restauro dei Monumenti. In esso il nostro paese ha potuto mostrare non solo una massa imponente di lavoro compiuto per la salvezza, la reintegrazione, la valorizzazione del suo meraviglioso patrimonio d'arte, ma insieme una elevatezza di criteri scientifici ed artistici ed una organicità di provvidenze legislative che precedono quelle di ogni altra nazione.

Appunto perciò è sembrato questo il momento più opportuno per consolidare in principi precisi le dottrine controllate ormai da sì larga esperienza di risultati, per proseguire nell'opera intensa e prudente che ha per oggetto il grandioso complesso dei monumenti italiani.

IL CONSIGLIO portando il suo studio sulle norme che debbono reggere il restauro dei monumenti, il quale in Italia si eleva al grado di una grande questione nazionale, e edotto della necessità di mantenere e di perfezionare sempre più il primato incontestabile che in tale attività, fatta di scienza, di arte e di tecnica, il nostro paese detiene;

convinto della multipla e gravissima responsabilità che ogni opera di restauro coinvolge

(sia che si accompagni o no a quella dello scavo) con l'assicurare la stabilità di elementi fatiscenti; col conservare o riportare il monumento a funzione d'arte; col porre le mani su di un complesso di documenti di storia e d'arte tradotti in pietra, non meno preziosi di quelli che si conservano nei musei o negli archivi; col consentire studi anatomici che possono aver per risultato nuove impreviste determinazioni nella storia dell'arte e della costruzione;

convinto perciò che nessuna ragione di fretta, di utilità pratica, di personale suscettibilità possa imporre in tale tema manifestazioni che non siano perfette, che non abbiano un controllo continuo e sicuro, che non corrispondano ad una ben affermata unità di criteri, e stabilito come evidente che tali principi debbono applicarsi sia ai restauri eseguiti dai privati, sia a quelli dei pubblici enti, a cominciare dalle stesse Soprintendenze preposte alla conservazione ed all'indagine dei monumenti;

considerando che nell'opera di restauro debbono unirsi ma non elidersi, neanche in parte, vari criteri di diverso ordine: cioè le ragioni storiche che non vogliono cancellata nessuna delle fasi attraverso cui s'è composto il monumento, nè falsata la sua conoscenza con aggiunte che inducano in errore gli studiosi, nè disperso il materiale che le ricerche analitiche pongono in luce; il concetto architettonico che intende riportare il monumento ad una funzione d'arte e, quando sia possibile, ad una unità di linea (da non confondersi con la unità di stile); il criterio che deriva dal sentimento stesso dei cittadini, dallo spirito della città, coi suoi ricordi e le sue nostalgie; e, infine, quello spesso indispensabile che fa capo alle necessità amministrative attinenti ai mezzi occorrenti ed alla pratica utilizzazione;

ritiene che dopo oltre un trentennio di attività in questo campo svoltasi nel suo complesso

325

Fig. 9 Norme per il restauro dei monumenti, nota come Carta del restauro 1932, emanata dal Consiglio superiore di antichità e belle arti (da Bollettino d'Arte, a. XXV, (1932), f. VII, pp. 325-327).

ma per i quali riteneva più logico si trasformassero in borse di studio e di viaggio, proprio per dare maggiore impulso all'arte e per la necessità di arricchire il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti con rappresentanti dell'arte musicale e della drammatica, per dare una spinta maggiore all'insegnamento musicale per il quale era già in atto una riforma dei programmi di studio e dell'ordinamento dei Conservatori di musica.

La revisione delle leggi di tutela

Per tutto questo Pietro Fedele aveva predisposto una nuova proposta di legge, con lungo studio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, sulla tutela delle antichità, dei monumenti e delle opere d'arte, che avrebbe voluto sottoporre all'esame del Consiglio. La sua decadenza da Ministro il 9 luglio 1928 non fermò ini-

zialmente i lavori della Commissione di studio, che proseguirono, ottenendo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 dicembre 1928, ma lo stesso giorno, in seno alla Commissione nominata dal Presidente della Camera era maturata una corrente contraria a cui aveva aderito lo stesso Fedele, con sorpresa di tutti considerato che le linee direttive del progetto coincidevano con quanto da lui predisposto preliminarmente. Ciò fece rinviare la discussione della proposta di Legge e l'allora Ministro, Giuseppe Belluzzo chiese un intervento del Capo del Governo, per il timore che questo atteggiamento potesse portare al naufragio di un provvedimento di cui era sentita la necessità e l'urgenza²³. La proposta di Legge non ebbe il seguito sperato, almeno nell'immediato, e il progetto di Pietro Fedele venne accantonato; di lì a breve si pubblicheranno la Carta di Atene, esito della Conferenza tenutasi nella città greca dal 21 al 31 ottobre 1931, con un taglio indirizzato prevalentemente ai monumenti di architettura e, subito dopo, il Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti promulgò la "Carta del Restauro dei Monumenti" nel gennaio 1932, influenzata da Gustavo Giovannoni, anch'essa con un taglio sui monumenti²⁴.

L'aggiornamento della legislazione sulla tutela del patrimonio culturale si avrà solo più tardi, preceduta dal primo Congresso dei Soprintendenti italiani, tenuto a Roma dal 4 al 6 luglio 1938, dove era stata affrontata una serie di problemi che riguardavano l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dove emergeva, tra l'altro, il concetto della giustificazione storicistica del restauro dei monumenti e delle opere d'arte, espressi da Carlo Calzecchi e Giulio Carlo Argan, o la tutela del paesaggio nel suo continuo mutamento, che andava valorizzato e non imbalsamato come altri, tra cui Ruskin, pensavano²⁵. Questo fu la premessa alle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, "*Tutela delle cose di interesse artistico e storico*", e 29 giugno 1939, n. 1497 "*Protezione delle bellezze naturali*", promulgate dal ministro dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, anch'egli molto sensibile, come Fedele, alle problematiche della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, fin dalla sua nomina (15 novembre 1936). A queste si somma il lavoro svolto da Giulio Carlo Argan

²³ Già nel 1927 Pietro Fedele aveva aggiornato la Legge 20 giugno 1909, n. 364, "*Per le antichità e belle arti*", cfr. R.D. Legge 24 novembre 1927, n. 2461, "*Modificazioni alla Legge 20 giugno 1909 n. 364 per le antichità e belle arti*", in Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, v. I, (1928), pp. 102-103. Sulla proposta di una nuova legge di tutela del patrimonio culturale, cfr. ACS, PCM, anni 1928-30, fasc. 1.1.26, n. 5167, "*Disegno di Legge sulla tutela delle Antichità, dei Monumenti e delle Opere d'Arte in Italia. Appunto per il Capo del Governo*", 6 dicembre 1928. Allo stato attuale non sono stati trovati i documenti successivi a questa fase dei lavori sulla proposta di legge, che di fatto furono bloccati.

²⁴ *Norme per il restauro dei monumenti*, in *Bollettino d'Arte*, (1932), fasc. VII, pp. 325-327, dove sono richiamati quei principi che da oltre un trentennio costituiscono "nella materia ardua e complessa la giurisprudenza quasi costante del Consiglio Superiore e del Ministero dell'Educazione Nazionale" (p. 325).

²⁵ M. Lazzari, *Conclusioni al Convegno (Dichiarazioni del Direttore Generale)*, in *Le Arti*, (1938), 2, pp. 161-169.



e Cesare Brandi, che porterà, poche settimane dopo, alla fondazione dell'Istituto Centrale del Restauro (Legge 22 luglio 1939, n. 1240)²⁶.


In tutto questo fermento culturale, Pietro Fedele non mancò di avere un ruolo di primo piano, dovuto ai rapporti che anche come Senatore e Ministro dello Stato rimasero vivi. A lui resta la paternità morale di aver stimolato l'opinione pubblica sulla necessità di adottare un nuovo strumento legislativo, che aggiornasse la Norma allora vigente, la Legge 9 giugno 1909, n. 364 (aggiornata dalla Legge 23 giugno 1912, n. 688), che porterà Giuseppe Bottai a chiamarlo a presiedere la Commissione, istituita il 6 giugno 1939, appena cinque giorni dopo la promulgazione della Legge 1089, con l'incarico di studiare e compilarne lo schema del regolamento. Il 25 novembre 1941 Fedele presentò al Ministro Bottai il testo elaborato dalla Commissione ed iniziò l'iter per avere il nulla osta dai Ministeri interessati e dalla Direzione Generale delle Accademie e Biblioteche. La corrispondenza con i Ministeri interessati riguardava questioni meramente formali e di precisazione e coordinamento delle rispettive competenze. Sulla base delle osservazioni formulate dalle varie Amministrazioni e dall'autorità ecclesiastica e delle intese intervenute, lo schema subì lievi modifiche, che sostanzialmente non ne alteravano la struttura originaria²⁷. Nel frattempo Pietro Fedele, minato dal male, si spegneva il 9 gennaio 1943, ma l'iter del Regolamento proseguì, venne rimesso con relazione del 6 febbraio al Consiglio di Stato per il parere, che fu licenziato il successivo 15 aprile, cui seguì l'approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 maggio seguente²⁸, ed essere firmato dal Re Vittorio Emanuele III, il successivo 24 maggio²⁹. Il 12 luglio, il documento, con le firme del Re, Vittorio Emanuele, e dei referenti dei ministeri interessati, Giacomo Acerbo (Finanze), Zenone Benini (Lavori Pubblici), Carlo Alberto Biggini (Educazione Nazionale), Oreste Bonomi (Scambi e Valute), Tullio Cianetti (Corporazioni), Vittorio Cini (Comunicazioni), e Gaetano Polverelli (Cultura popolare), venne inviato al Gabinetto del Ministero dell'Educazione Nazionale e al Ministero di Grazia e Giustizia, perché, completato con le firme del Capo del Governo e del Ministro Guardasigilli (Alfredo De Marsico), fosse poi trasmesso per la pubblicazione.

²⁶ ACS, PCM, 1942-43, b. 45, f. 66, Ministero dell'Educazione Nazionale, *Schema di decreto che approva il regolamento dei corsi annuali e triennali per l'insegnamento del restauro*.

²⁷ M. Serio, *Un Regio Decreto del 1943: il Regolamento della Legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico*, in *Bollettino d'Arte*, (1980), 6, pp. 85-109: p. 91. Il decreto è ripubblicato sulla copertina del volume di P. Graziani, *Il patrimonio culturale in Italia, sua organizzazione e tutela*, Roma 2017 (Collana *Nuovi strumenti*, 1).

²⁸ ACS, PCM, Atti (1942-1943), Ministero dell'Educazione Nazionale, b. 45, f. 72, Schema di R. Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 1° giugno 1939 - XVII, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

²⁹ Serio, *Un Regio Decreto del 1943*, cit. alla nota 27, p. 93.



Gli eventi del 25 luglio 1943, con l'arresto di Benito Mussolini, impedirono l'atto conclusivo con la raccolta delle ultime due firme. Il 9 agosto il documento fu restituito al Ministero dell'Educazione Nazionale, dove il neo Ministro Leonardo Severi ritenne che, con le opportune rettifiche, fosse sottoposto nuovamente alla delibera del Consiglio dei Ministri. Gli avvenimenti dell'8 settembre 1943 travolsero definitivamente la proposta, che non fu più ripresa, anche perché nel dopoguerra prevalse l'ipotesi della revisione delle leggi di tutela³⁰.

Fig. 10 Copia del Regolamento di attuazione della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, con le firme del Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, e di sette Ministri (Roma, 24 maggio 1943) (da P. Graziani, *Il patrimonio culturale in Italia, sua organizzazione e tutela*, Roma 2017 (Collana Nuovi strumenti, 1).

Il Decreto, datato 24 maggio 1943, riportava le firme del re, Vittorio Emanuele III, e di quasi tutti i ministri interessati. Mancavano solo quelle del Ministro Guardasigilli, Alfredo De Marsico, e del Presidente del Consiglio, Benito Mussolini.

³⁰ Ivi, p. 91. La promulgazione del Regolamento era stata anticipata dall'emanazione da parte del Ministero dell'Educazione Nazionale della Circolare n. 7 del 4 febbraio 1943, con la quale si invitavano tutte le Soprintendenze a inviare al Ministero gli elenchi delle cose mobili di proprietà privata di cui fosse stato notificato l'interesse particolarmente importante, come prescritto dalla Legge 1089 del 1° giugno 1939, al fine di compilare un elenco unico per tutto il Regno, da inviare successivamente alle Regie Prefetture, cfr. ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Dir. Gen. AA.BB.AA., Divisione II, 1940-45, b. 82, *Circolare 7 del 4 febbraio 1943* (Fig. 12).




Fig. 11 Circolare 7 del 4 febbraio 1943 della Direzione Generale delle Arti del Ministero dell'Educazione Nazionale, con la quale, anticipando il Decreto, si prescrive la compilazione degli elenchi delle cose mobili di "proprietà privata" e il loro deposito presso le Prefetture.




Fig. 12 Prima pagina del Regolamento per l'esecuzione della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. Il documento è composto da 30 pagine e diviso in 122 articoli, accompagnato da una relazione descrittiva.